REGOLAMENTO (CEE) N. 871/85 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 355/77 relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 355/77 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/84 (3), il costo previsionale a carico del FEAOG-orientamento dell'azione comune istituita da detto regolamento deve essere fissato, per il periodo 1° gennaio 1985 — 31 dicembre 1989, entro il 31 dicembre 1984;

considerando che occorre fissare tale costo previsionale, per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1989, in base ad una valutazione realistica della necessità di migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 355/77 l'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:

« Il costo previsionale dell'azione comune a carico del Fondo per il periodo 1° gennaio 1985 — 31 dicembre 1989 ammonta a 1 343 milioni di ECU, da ripartire su detto periodo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. M. PANDOLFI

(1) Parere reso il 15 marzo 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 180 del 7. 7. 1984, pag. 1.